



**AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**Documento per la consultazione n. 289/2018/R/COM**

**"ARMONIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE SCHEDE DI CONFRONTABILITÀ PER I CLIENTI FINALI  
DOMESTICI DEL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE"**

**Osservazioni e proposte ASSOGAS - IGAS  
Milano, 08 giugno 2018**

### ***OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE***

In merito alle proposte presentate nel Documento di Consultazione in oggetto, le scriventi Associazioni condividono la necessità, perseguita dal Regolatore, di sviluppare delle iniziative che possano favorire una domanda più attiva e consapevole dei clienti finali.

In particolare, in tema di revisione della disciplina inerente alle schede di confrontabilità, comprendono dunque la volontà sottesa al DCO di semplificazione dello strumento delle schede e armonizzazione dello stesso con il Portale Offerte, al fine di migliorarne la fruibilità e comprensione per i clienti finali. Tuttavia, sottolineano come la revisione proposta comporti notevoli criticità di implementazione per gli operatori della vendita in termini di costi e tempi di attuazione, a fronte di possibili vantaggi per i consumatori molto esigui.

Da un lato, infatti, la nuova disciplina delle schede rischia di essere implementata per un periodo molto breve, in virtù del superamento delle tutele di prezzo a Luglio 2019 e della conseguente possibilità che le schede divengano uno strumento puramente informativo dell'offerta sottoscritta dal cliente finale.

Dall'altro si evidenzia come l'armonizzazione tra Portale Offerte e schede di confrontabilità non sia nei fatti pienamente attuabile per l'intrinseca differenza, sottolineata anche nell'ambito del DCO, che caratterizza i due strumenti: statico l'uno (le schede) e basato su profili di consumo *standard*, e dinamico l'altro (il Portale), in cui la stima sarà a tendere sempre più fornita sulla base di consumi effettivi dell'utente.

Ulteriori dubbi sorgono in merito ai criteri ipotizzati per il calcolo della spesa annua complessiva: la mancanza di un indice di riferimento standardizzato per tutti gli operatori rischierebbe, infatti, di generare delle informazioni distorte e, di conseguenza, vanificare le finalità di comparabilità e semplificazione alla base della disciplina di revisione delle schede.

Pertanto, si propone che, al momento, la disciplina sulle schede di confrontabilità non sia modificata, rimandando un'eventuale revisione più generale di questo strumento a valle della rimozione delle tutele di prezzo.

In un'ottica di maggiore esaustività, si riportano di seguito le risposte puntuali ai singoli quesiti posti in consultazione.

### ***OSSERVAZIONI DI CARATTERE PUNTUALE***

***Q1. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità per l'armonizzazione dei contenuti delle schede di confrontabilità con quelli del Portale Offerte? Se no, per quale motivo?***

In merito agli orientamenti esposti nel presente DCO per l'armonizzazione dei contenuti delle schede di confrontabilità con quelli del Portale Offerte, si comprende la ratio della proposta del Regolatore di escludere le tasse e le imposte dalla stima della spesa annua nelle schede di confrontabilità.

Si sottolinea tuttavia, allo stesso tempo, come la predetta mancata inclusione confermi quanto esposto nelle Osservazioni Generali in merito alla difficoltà di armonizzare pienamente la stima della spesa annua fornita dalle schede con quella riportata nel Portale.

Relativamente al calcolo della spesa annua, si evidenzia come sia indispensabile garantire un criterio di stima omogeneo e armonizzato tra le schede di confrontabilità e il Portale Offerte. A questo proposito, si propone che il Gestore del Portale Offerte, analogamente e in coerenza con

quanto dovrà avvenire per la pubblicazione delle offerte PLACET sul Portale, espliciti la fonte ufficiale per i valori delle quotazioni *forward* che gli operatori dovranno prendere a riferimento, con l'indicazione dell'arco temporale in cui effettuare il calcolo, prevedendo al contempo la conservazione della serie storica dei dati.

Si evidenzia inoltre come, nel calcolo della spesa annua, una difficoltà potrebbe anche essere legata all'impossibilità per i venditori di diffondere i valori degli indici previsionali da loro presi a riferimento (ad esempio PUN, PSV, TTF), in quanto le licenze in possesso delle società di vendita permettono l'uso dei valori degli indici ai soli fini della fatturazione.

***Q2. Si condividono gli orientamenti per la semplificazione delle schede e per il miglioramento della loro chiarezza? Se no, per quali ragioni?***

In merito alle proposte suggerite dal Regolatore e finalizzate al miglioramento della chiarezza e comprensibilità delle schede, per quanto riguarda la scheda relativa alla fornitura di energia elettrica, non si condivide la proposta di inserimento delle colonne C e D. Riteniamo invece, in un'ottica di più semplice comprensione delle offerte per il cliente, ridurre al minimo i valori da confrontare, prevedendo solo le colonne riportanti la spesa con l'evidenziazione grafica (ad esempio in grassetto) dell'opzione più conveniente.

***Q3. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla revisione dei livelli di consumo annuo e di potenza impegnata utilizzati nelle schede per la fornitura di energia elettrica? Se no, per quale motivo?***

Sul punto si concorda con gli orientamenti esposti dal Regolatore.

***Q4. Considerando gli orientamenti internazionali illustrati, si ritiene opportuno superare la disciplina delle schede di confrontabilità valutando la possibilità di rendere le schede puramente informative, senza la presenza di confronti, ferma restando la necessità di illustrare una stima della spesa annua per l'offerta presentata? Se no, per quale motivo?***

***Q5. Nel caso in cui si decidesse di confermare lo strumento delle schede di confrontabilità, quali forme di comparazione si suggerisce di adottare una volta superato il regime di tutela?***

In merito al periodo successivo all'eliminazione delle condizioni di tutela di prezzo, come anticipato in premessa, si condivide un superamento della disciplina delle schede di confrontabilità, rendendole puramente uno strumento informativo e si escludono al contempo tutte le ipotesi di un'eventuale comparazione sia tra offerte dello stesso venditore che tra offerte del venditore attuale e altri fornitori.

Tra le diverse opzioni oggetto di ricognizione proposte dal Regolatore, si concorda dunque con la possibilità che le schede evolvano verso il modello "*fact sheets*", divenendo quindi uno strumento illustrativo delle principali caratteristiche dell'offerta sottoscritta dal cliente, lasciando l'onere della comparazione con altre offerte al Portale.

Inoltre, in prospettiva e in un'ottica di maggiore fruibilità e sinteticità delle informazioni offerte al cliente finale, si potrebbe valutare la sostituzione delle informazioni preliminari alla conclusione del contratto, previste ai sensi dell'art. 9.1 del Codice di Condotta Commerciale, con le *fact sheets*.

Si evidenzia, comunque, come l'evoluzione delle schede e in generale della disciplina relativa alle informazioni pre-contrattuali dovrebbe andare nella direzione di fissare solo principi generali, consentendo al singolo venditore di decidere *format* e contenuti dell'informazione fornita al fine di stimolare l'ingaggio e la conoscenza del consumatore finale. Questo è ciò che sta avvenendo

anche in Paesi in cui la completa liberalizzazione del mercato finale dell'energia ha già avuto luogo, come la Gran Bretagna, dove molte delle misure anche descritte nel presente DCO sono attualmente oggetto di una consultazione di OFGEM che ne propone il superamento<sup>1</sup>.

***Q6. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità relativi alla tempistica di attuazione? Se no, per quale motivo.***

Come evidenziato anche nelle considerazioni iniziali, si ritiene che le tempistiche proposte risultino troppo stringenti per poter effettivamente dar luogo agli interventi necessari per l'adeguamento del calcolo delle stime di spesa annua, comportando un considerevole onere in capo agli operatori della vendita.

In considerazione di questo aspetto e di un allineamento con le tempistiche proposte per l'implementazione del Portale Offerte, si propone, qualora si procedesse con la revisione della disciplina prospettata, di posticiparne la decorrenza da Dicembre 2018.

Da ultimo, si riterrebbe opportuno confermare la validità delle schede di confrontabilità già predisposte e stampate per offerte con scadenza successiva a quella che sarà stabilita da ARERA per l'entrata in vigore dell'eventuale nuova disciplina.

---

Dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore osservazione o chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

---

<sup>1</sup> OFGEM Public consultation: Domestic supplier-customer communications rulebook reforms - [https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/05/policy\\_consultation\\_-\\_domestic\\_supplier-customer\\_communications\\_rulebook\\_reforms.pdf](https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/05/policy_consultation_-_domestic_supplier-customer_communications_rulebook_reforms.pdf)